

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

All'ART. 1 - Oggetto

al comma 2 dopo Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, si aggiunge: *aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) come recepite dal presente Regolamento.*

All'ART. 13 - Determinazione della tariffa

- al comma 2 dopo Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, si aggiunge: aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013;
- al comma 3 dopo "da adottare" si aggiunge: entro il termine di approvazione stabilito dalla legge;

ART. 14 - Articolazione della tariffa

- al comma 3 dopo Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 si aggiunge: aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).

ART. 18- Tariffa per le utenze non domestiche

- al comma 1 dopo Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 si aggiunge: aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
- al comma 2 dopo Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 si aggiunge: aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).

ART. 25 - Riduzioni per il recupero e riciclo e contrasto allo spreco alimentare

- **al comma 3 dopo l'attività di riciclo. si aggiunge:** La riduzione tariffaria della parte variabile è determinata dal rapporto fra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo e la quantità di rifiuti riconducibili dall'utente; tenuto conto che l'utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

In attesa dell'adozione di un sistema che misuri compiutamente il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al servizio pubblico, tale parametro viene determinato presuntivamente quale prodotto fra il coefficiente Kd della categoria corrispondente (che misura la produzione annua – Kg/mq - stimata, utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) e la superficie assoggettata a tassazione.

Nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

ART. 30- Contenuto e presentazione della dichiarazione

Si sostituisce con il seguente:

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune fornisce le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti rimandando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità nel sito istituzionale dell'Ente.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022.

1. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 2- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente);
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3- Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il tributo sia stato assolto dall'eventuale utente subentrante.
- 4- Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata con le seguenti modalità:

» **Istanze Online – Invio Dematerializzato**

Possibile compilare il modulo di Autodenuncia TARI Utenze Domestiche previa autenticazione con identità digitale (SPID/CIE).

» **Invio Dematerializzato via Posta Elettronica**

È possibile inviare istanze tributarie sottoscritte corredate di validi documenti di riconoscimento dei dichiaranti, anche mediante posta elettronica al canale deputato alle ricezioni di istanze: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it abilitato alla ricezione anche di email ordinarie.

» **Presentazione Cartacea**

È possibile presentare allo sportello dell'Ufficio Protocollo istanze tributarie, sottoscritte corredate di validi documenti di riconoscimento dei dichiaranti, in orario di ricevimento al pubblico consultabile sul Sito dell'Ente.

Altresì facoltà del Contribuente presentare l'istanza tributaria avvalendosi a proprio carico del Servizio Postale.

L'attestazione di presa in carico della dichiarazione è la ricevuta che viene rilasciata dall'Ufficio Protocollo; successivamente il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente.

Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria dei contribuenti.

1. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (TARSU) e (TARES) conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.